Causa T-140/04

Adviesbureau Ehcon BV contro

Commissione delle Comunità europee

«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Responsabilità extracontrattuale — Prescrizione — Irricevibilità — Ricorso manifestamente infondato»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 14 settembre 2005 II - 3291

Sommaire de l'ordonnance

- 1. Ricorso per risarcimento danni Termine di prescrizione Dies a quo Data da prendere in considerazione
 - (Art. 288, secondo comma, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46)
- 2. Responsabilità extracontrattuale Presupposti Illegittimità Danno Nesso causale Mancanza di uno dei presupposti Rigetto del ricorso per risarcimento danni nel suo complesso

(Art. 288, secondo comma, CE)

- 3. Responsabilità extracontrattuale Danno Danno risarcibile Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale Esclusione (Art. 288, secondo comma, CE)
- 4. Mediatore europeo Rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario Impossibilità di esperire i due rimedi parallelamente Valutazione dell'opportunità del ricorso dinanzi al Mediatore rimessa al cittadino (Art. 195, n. 1, CE; Statuto del Mediatore europeo, art. 2, nn. 6 e 7)
 - Dall'art 288, secondo comma, CE emerge che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e la realizzazione del diritto al risarcimento del danno subìto dipendono da un complesso di presupposti, vale a dire l'illegittimità del comportamento contestato all'istituzione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell'isti-tuzione e il danno allegato. Quindi il termine quinquennale di prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità della Comunità, previsto all'art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, non può cominciare a decorrere prima che siano presenti tutti i presupposti cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, in particolare, prima che si sia concretato il danno da risarcire.

Dal momento che, nell'ambito di una gara d'appalto per servizi relativi alla direttiva 80/778, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, un offerente ha avuto conoscenza del motivo essenziale del rigetto della sua offerta da parte della Commissione, cioè la sua mancanza di espe-

rienza in materia di elaborazione di impianti di trattamento dell'acqua, motivo che egli ha sempre contestato in quanto tale criterio non sarebbe stato contemplato nella gara d'appalto, la circostanza che solo successivamente egli abbia effettivamente avuto conoscenza del fatto che il detto criterio era stato applicato in modo che si asserisce discriminatorio non può procrastinare la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria. La prescrizione ha, infatti, la funzione di conciliare la tutela dei diritti individuali e il principio della certezza del diritto. La durata del termine di prescrizione è stata quindi determinata tenendo conto in particolare del periodo necessario alla parte che si asserisce sia stata lesa per raccogliere informazioni adeguate in vista di un eventuale ricorso e per verificare i fatti che possano essere invocati a sostegno del detto ricorso. La conoscenza dei fatti non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere per far decorrere il termine di prescrizione.

Del pari, il fatto che il detto offerente abbia, a suo dire, scoperto un ulteriore

elemento a sostegno del proprio ricorso posteriormente al rigetto motivato della sua offerta da parte della Commissione, pur avendo contestato sin dall'origine il motivo essenziale di tale rigetto, che costituisce inoltre il fatto che ha generato il danno, ai sensi dell'art. 46 del detto Statuto, non può far sì che il momento di decorrenza del termine di prescrizione sia differito al giorno della citata scoperta. Tale rilievo si impone ancor più se si considera che alla data in cui il detto offerente afferma di aver ottenuto il documento di presentazione dell'offerta di uno dei concorrenti scelti all'esito della fase di selezione, come pure alla data in cui esso stesso ritiene di aver avuto a disposizione elementi sufficienti per introdurre un ricorso per risarcimento, cioè quando il Mediatore ha assunto la sua decisione critica nei confronti della Commissione, il termine di prescrizione non era ancora scaduto.

interruttivo della prescrizione, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi, ciò vale solamente nell'ipotesi eccezionale in cui si dimostri che il danno in questione si è ripetuto quotidianamente in seguito al verificarsi del fatto che ne è all'origine. Ciò non ricorre nel caso in cui i danni considerati, anche a ritenerli effettivi, possono eventualmente aver rivelato tutta la loro ampiezza solo dopo il rigetto dell'offerta del detto offerente nell'ambito dell'appalto in questione, ma ciò nonostante sono stati cagionati in maniera istantanea dal rigetto stesso.

(v. punti 39, 55-61, 67)

Ne discende che, contrariamente all'ipotesi in cui un ricorrente non abbia potuto disporre di un termine ragionevole per la presentazione del suo ricorso, essendo venuto a conoscenza solo tardivamente del fatto che ha cagionato il danno, non vi è motivo di differire la data di scadenza del termine di prescrizione ad una data successiva rispetto alla data normale di scadenza del termine stesso.

2. La responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone la sussistenza di vari presupposti, vale a dire l'illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, l'esistenza di un danno effettivo e certo e l'esistenza di un nesso causale diretto tra il comportamento dell'istituzione di cui trattasi e il danno asserito. Poiché non è soddisfatta una di tali condizioni, il ricorso dev'essere respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni di tale responsabilità.

Infatti, se è vero che la prescrizione si applica solamente al periodo che precede di oltre cinque anni la data dell'atto

La mancata occasione di ottenere un appalto successivo può essere conside-

rata come un danno effettivo e certo solamente nell'ipotesi in cui, in assenza del presunto comportamento colpevole della Commissione, non permanesse alcun dubbio sul fatto che la ricorrente avrebbe ottenuto l'assegnazione del primo appalto.

(v. punti 75, 77)

Quanto al danno risultante dalle spese che si asserisce aver affrontato per ottenere taluni elementi probatori, le spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento giurisdizionale non possono, in quanto tali, essere considerate un danno distinto rispetto all'onere delle spese del giudizio. Inoltre, pur se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale è generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, col termine «causa», l'art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest'ultimo. Questo risulta in particolare dall'art. 90 del regolamento, il quale fa menzione del «procedimento dinanzi al Tribunale». Pertanto, riconoscere a tali spese la qualità di danno indennizzabile nell'ambito di un ricorso per risarcimento sarebbe contraddittorio rispetto alla non ricuperabilità delle spese affrontate nella fase che precede il procedimento giurisdizionale.

Con l'istituzione del Mediatore il Trattato ha offerto ai cittadini dell'Unione un rimedio alternativo al ricorso dinanzi al giudice comunitario per la difesa dei propri interessi. Tale rimedio alternativo extragiudiziale risponde a criteri specifici e non ha necessariamente lo stesso scopo di un'azione giudiziale. Inoltre, come emerge dall'art. 195, n. 1, CE e dall'art. 2, nn. 6 e 7, della decisione 94/262, sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, tali due rimedi non possono essere esperiti in parallelo. Infatti, se le denunce presentate al Mediatore non interrompono i termini di ricorso al giudice comunitario, il Mediatore deve nondimeno porre fine al proprio esame e dichiarare la denuncia irricevibile qualora il cittadino interessato abbia contemporaneamente proposto ricorso dinanzi al giudice comunitario in merito agli stessi fatti. Spetta, dunque, al singolo cittadino valutare quale dei due rimedi a disposizione possa meglio soddisfare i suoi interessi.

(v. punto 79)

(v. punti 83-84)